

Regione Umbria - Delib.C.R. n. 141 dell'8 maggio 2007. Artt. 104 quinquies e 104 sexies

Regolamento interno del Consiglio regionale.

(...)

Capo VIII-ter - Svolgimento delle sedute degli organi in modalità telematica ⁽¹⁴⁹⁾

Articolo 104-quinquies

Ambito di applicazione e definizione ⁽¹⁵⁰⁾.

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alle sedute in modalità telematica dell'Assemblea legislativa, alle sedute delle Commissioni consiliari permanenti, delle Commissioni speciali, delle Commissioni d'inchiesta e del Comitato di cui all'articolo 40, nonché, in quanto compatibili, si applicano anche alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza e della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 possono trovare applicazione anche per le sedute del Consiglio delle Autonomie Locali.
3. Ai fini del presente regolamento, per sedute in modalità telematica si intendono le adunanze degli organi di cui al comma 1 con partecipazione a distanza di alcuni o di tutti coloro che vi prendono parte, attraverso l'utilizzo di strumenti telematici idonei a garantire la comunicazione in tempo reale a due vie e il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti, la loro identificazione certa, nonché la regolarità e la tracciabilità delle votazioni.

⁽¹⁴⁹⁾ Il presente capo, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 104-quinquies a 104-undecies), è stato aggiunto dall'*art. 3, comma 1, Delib.Ass.Legisl. 27 ottobre 2020, n. 71.*

⁽¹⁵⁰⁾ Il Capo VIII-ter, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 104-quinquies a 104-undecies, ivi compreso il presente articolo), è stato aggiunto dall'*art. 3, comma 1, Delib.Ass.Legisl. 27 ottobre 2020, n. 71.*

Articolo 104-sexies

Sedute in modalità telematica ⁽¹⁵¹⁾.

1. Gli organi di cui all'articolo 104-quinquies, comma 1, si riuniscono in presenza, salva diversa decisione assunta dall'organo competente ai sensi del comma 2,

Regolamento interno del Consiglio regionale.

che disponga lo svolgimento della seduta in modalità telematica. In quest'ultimo caso la seduta si intende comunque convenzionalmente svolta presso la sede dell'Assemblea legislativa.

2. La decisione relativa allo svolgimento delle sedute in modalità telematica di cui al comma 1 è assunta rispettivamente:

a) per le sedute dell'Assemblea legislativa, dall'Ufficio di Presidenza, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari;

b) per le sedute delle Commissioni consiliari permanenti, dal Presidente della Commissione;

c) per le sedute del Comitato di cui all'articolo 40, dal Presidente del Comitato;

d) per le riunioni dell'Ufficio di Presidenza, dal Presidente dell'Assemblea legislativa;

e) per le riunioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, dal Presidente dell'Assemblea legislativa.

(151) Il Capo VIII-ter, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 104-quinquies a 104-undecies, ivi compreso il presente articolo), è stato aggiunto dall'art. 3, comma 1, Delib.Ass.Legisl. 27 ottobre 2020, n. 71.

(...)